Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 | Roma — Venerdì, 8 agosto | Numero 189

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 43; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari o telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

Errata-corrige

Nel decreto Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1186, relativo agli stipendi ed alla carriera del personale direttivo, insegnante e di servizio delle scuole medie e normali, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 184 del 2 corrente mese, per omissione verificatasi nella copia trasmessa dal Ministero dell'istruzione pubblica, non venne riportata la tabella « *I* », riguardante gli stipendi del personale di ruolo dei Convitti nazionali, di cui l'art. 10 del decreto in parola, tabella che qui appresso, a rettifica, si pubblica:

Tabella I.

Personale dei Convitti nazionali.

GRADO	Stipendio iniziale	Aumenti quinquennali	Stipendio massimo
Istitutori	3500	5 di L. 500	6000
Vice-rettori ed economi .	5500	3 di L. 500	7000
Rettori	6000	1 di L. 700 3 di L. 600	8500

A norma delle leggi 6 luglio 1912, n. 784, e 26 giugno 1913, numero 836, la presente tabella è applicabile anche al personale del Convitto nazionale di Roma e dei Convitti di Assisi ed Anagni per gli orfani dei maestri elementari.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica: BACCELLI.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1326 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 26 giugno 1919, n. 1005;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per i trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari per l'esercizio finanziario 1919-920 sono istituiti i seguenti nuovi capitoli con lo stanziamento per ciascuno di essi indicato:

Cap. n. 28-*bis*. Compensi per lavori e servizi straordinari prestati nell'interesse della Direzione generale del traffico marittimo	50,000 —
Cap. n. 28-*ter*. Compensi per lavori e servizi straordinari prestati nell'interesse dei RR. commissari straordinari per l'esercizio dei porti	20,000 —

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — DE VITO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1329 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei sottosegnati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1918-919 è aumentato della somma per ciascuno di essi indicata:

Cap. n. 224. Musei, gallerie, scavi di antichità, ecc.	98,000 —
Cap. n. 231. Paghe, mercedi, regalie, e indennità agli operai, ecc.	52,000 —
	150,000 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1330 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 26 giugno 1919, n. 1005;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei sottosegnati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1919-920, è aumentato della somma per ciascuno di essi indicata:

Cap. n. 105. Musei, gallerie, scavi di antichità, ecc.	196,000 —
Cap. n. 108. Paghe, mercedi, regalie ed indennità agli operai, ecc.	104,000 —
	300,000 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1332 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 26 giugno 1919, n. 1005;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 18 « Sussidi ad impiegati scrivani, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1919-920 è aumentato di lire milleseicento (L. 1600).

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1313 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Vista la legge 26 giugno 1919, n. 1005;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1919-1920, sono istituiti i capitoli, con lo stanziamento per ciascuno di essi indicato, di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — BACCELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

TABELLA dei capitoli istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1919-920.

Cap. n. 123-*bis*. Retribuzione ai maestri delle scuole elementari, la cui amministrazione è affidata ai Consigli provinciali scolastici, chiamati a sostituire quelli richiamati o trattenuti alle armi (Regio decreto 13 maggio 1915, n. 620 e decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107)	1,000,000 —
Cap. 123-*ter*. Retribuzione ai maestri assunti in servizio con nomina provvisoria nei Comuni per i quali l'Amministrazione delle scuole è affidata al Consiglio provinciale scolastico e richiamati alle armi (decreto Luogotenenziale 15 febbraio 1917, n. 449 e 10 febbraio 1918, n. 107)	65,000 —
Cap. n. 125-*bis*. Assegni, indennità e retribuzioni indicate nelle leggi 8 aprile 1906, n. 142, 26 dicembre 1909, n. 805, e 16 luglio 1914, n. 679, dovute in forza del decreto Luogotenenziale 25 novembre 1917, n. 1950, agli insegnanti delle scuole medie e normali nei territori evacuati per ragioni militari. (Spese fisse)	160,000 —
Cap. n. 125-*quater*. Indennità mensile a favore dei professori già appartenenti agli Istituti di istruzione media delle terre italiane soggette alla dominazione dell'Impero austro-ungarico ed assunti nelle scuole medie governative italiane in qualità di supplenti (art. 3 del decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 2006)	500 —
	1,225,500 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro: SCHANZER.
Il ministro dell'istruzione pubblica: BACCELLI.

Il numero 1316 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri segretari di Stato per la guerra e per l'industria, commercio e lavoro e gli approvvigionamenti e consumi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È data facoltà al ministro per l'industria, commercio e lavoro di trattenere in servizio i militari di qualunque grado che attualmente facciano parte delle Commissioni di requisizione, già alla dipendenza del soppresso Ministero degli approvvigionamenti e consumi, anche se siano state congedate le classi cui i militari stessi appartengono, o venissero in seguito congedate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS — ALBRICCI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1318 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il testo unico delle leggi sulla leva marittima, approvato con R. decreto 16 dicembre 1888, n. 5860;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 190 del 27 febbraio 1916;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il decreto Luogotenenziale n. 190 in data 27 febbraio 1916 è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1316 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 marzo 1907, n. 150 con cui si approva il regolamento per il Corpo degli agenti di **custodia delle carceri;**

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di **Stato per gli affari dell'interno, presidente del** Consiglio **dei ministri;**

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il **fondo dei profitti realizzati** nell'Amministrazione **della massa degli agenti di custodia delle carceri, oltre che nei modi stabiliti nell'articolo 233 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri, approvato con R. decreto 24 marzo 1907, n. 150, può essere erogato per concessione di borse, sussidi e sovvenzioni di studio ai figli degli agenti medesimi.**

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Visto, ***Il guardasigilli*****:** MORTARA.

Il numero 1317 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, **n.** 671, sui poteri eccezionali **conferiti al Governo** per la guerra;

Vista la legge 26 giugno 1919, n. 1005;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato **per il tesoro, di concerto con il presidente del** Consiglio **dei ministri, ministro per l'interno;**

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nella **parte** straordinaria dello stato di previsione **della spesa** del Ministero dell'interno, per l'esercizio **finanziario 1919** 920, sotto la nuova rubrica « Spese **per la pubblica sicurezza »** è istituito il cap. n. 131-IV « **Acquisto, manutenzione e** noleggio di vetture automobili **per servizi di** pubblica sicurezza e spese accessorie », con lo stanziamento di lire due milioni (lire 2.000.000).

Il presente decreto andrà in, vigore il giorno della **sua pubblicazione nella** *Gazzetta ufficiale.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO.

Visto, ***Il guardasigilli*****:** MORTARA.

Il numero 1318 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la **legge 22 maggio 1915,** n. 671, **sul** conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;

Vista la legge 26 giugno 1919, n. 1005;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa dol Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1919-920, è istituito il capitolo n. 131-*ter* « Fondo da erogarsi in sussidi a favore di Comuni, di enti per i consumi, di istituzioni o comitati di pubblica beneficenza, allo scopo di provvedere a bisogni attinenti ai consumi popolari determinati dallo stato di guerra », con lo stanziamento di L. 10.000.000.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del **sigillo** dello Stato, sia inserto nella raccolta **ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma, addì 20 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1349 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la **guerra**;

Vista la legge 26 giugno 1919, n. 1005;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario **1919-920**, è istituito il capitolo n. 44-*ter* « Fondo per spese segrete determinate dagli avvenimenti internazionali », con lo stanziamento di lire due milioni (L. 2,000,000).

Questo decreto andrà **in vigore il giorno** stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1350 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1916, n. 671 sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Vista la legge 26 giugno 1919, n. 1005;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1919-920, è istituito il capitolo n. 124-*ter* «Spese per assistenza ad internati e sudditi nemici, esclusi i compensi di lavori straordinari», con lo stanziamento di lire tre milioni (L. 3.000.000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1322 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 21 febbraio 1892, n. 57, che dichiara alienabile il bosco demaniale inalienabile *Montello* nella provincia di Treviso;

Vista la legge 15 febbraio 1900, n. 51, portante disposizioni per la cessione definitiva del bosco anzidetto;

Visto il testo unico 10 novembre 1905, n. 647, delle leggi sul bonificamento dell'Agro romano;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro segretario di Stato pel tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A modificazione dell'art. 8 della legge 15 febbraio 1900, n. 51, portante disposizioni per la cessione definitiva delle terre di Montello e dell'art. 40 del testo unico delle leggi sul bonificamento dell'Agro romano 10 novembre 1905, n. 647, i residui capitali della Cassa montelliana sono devoluti alla ricostituzione agraria del Montello, devastato dalla guerra.

Art. 2.

Il ministro di agricoltura è autorizzato a prendere gli opportuni provvedimenti per la ricostituzione agraria del Montello nei limiti dei residui capitali della Cassa montelliana.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — RICCIO — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1331 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei sottonotati capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per lo esercizio finanziario 1918-919, è aumentato della somma per ciascuno di essi indicata:

Cap. n. 4. Ministero - Spese d'ufficio	28,000 —
Cap. n. 6. Manutenzione e servizio del palazzo della Consulta, ecc.	10,000 —
Cap. n. 9. Acquisto di decorazioni	2,000 —
Cap. n. 19. Spese casuali	1,500 —
	41,500 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

NITTI — SCHANZER — TITTONI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 1325 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 406;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dei trasporti marittimi e ferroviari, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 4 della legge 9 luglio 1908, n. 406, è modificato come segue:

« Ai giornalisti italiani ed ai corrispondenti residenti in Italia dei principali giornali esteri, che facciano del giornalismo la loro professione esclusiva, abituale e retribuita, potranno essere concessi annualmente dodici biglietti di andata e ritorno a tariffa militare col bollo ed un biglietto di andata e ritorno per la famiglia con le riduzioni di cui all'art. 6 della presente legge.

Ai giornalisti italiani ed ai direttori e redattori dei principali giornali esteri, che facciano del giornalismo la loro professione principale, abituale e retribuita, saranno annualmente concessi quattro biglietti di andata e ritorno a tariffa militare col bollo ed un biglietto pure di andata e ritorno per la famiglia con le riduzioni di cui al summenzionato art. 6 ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito il legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DE NAVA — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 7 agosto 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . . .	85.70	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	92 92	—

Corso medio dei cambi

del giorno 7 agosto 1919 (Art. 39 Codice di commercio).

Francia 117,57 — Londra 38,78 — Svizzera 159,31 — New York 8 94 — Oro 153.75.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 1° agosto corrente, in Cossano Belbo, provincia di Cuneo, e il 3 agosto corrente, in Cortanze, provincia di Alessandria, ono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche di 1ª classe con orario limitato di giorno.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì, 29 luglio 1919

Presidenza del presidente BONASI.

La seduta è aperta alle ore 16.

BISCARETTI, segretario. Legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Si accordano alcuni congedi.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione di ieri per la nomina di un membro del Comitato nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra:

Senatori votanti 77
Maggioranza 39
Il senatore Torrigiani Luigi ebbe voti . . 57
Voti nulli o dispersi 5
Schede bianche 15

Eletto il senatore Torrigiani Luigi.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, concernente le derivazioni di acque pubbliche.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 26 dicembre 1916, n. 1807 col quale è prorogato al febbraio 1917 il termine per l'andata in vigore del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1917, n. 664, concernente le derivazioni di acque pubbliche.

Conversione in legge dei decreti Luogotenenziali 4 ottobre 1917, n. 1806 e 3 febbraio 1918, n. 288, concernenti proroghe ai termini previsti dagli articoli 1, 4 e 5 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, sulle derivazioni di acque pubbliche (numeri 316-*A*,-*bis*, 327-*A*-*bis*, 416-*A*-*bis* e 316-*bis*-*A*).

PRESIDENTE. Ricorda che ieri fu aperta la discussione generale.

MORTARA, ministro di grazia e giustizia. Richiama l'attenzione del Senato e della presidenza sulla difficoltà creata dallo sciopero tipografico alla discussione del disegno di legge, del quale sono state già introdotte molte e successive emendazioni dall'Ufficio centrale e sono ancora da regolare molte altre questioni, per le quali si annuncia già una discussione nutrita. Il disegno di legge ha bisogno di essere discusso con quella maturità, e con quella calma, con quella consapevolezza che si addice alla sua importanza.

Non avere sotto gli occhi stampati e distribuiti a tutti i senatori gli emendamenti, non aver completo il complesso della materia che si deve discutere, non poter seguire sulla stampa del diligente e sempre esatto resoconto sommario del Senato le discussioni dei giorni precedenti per poterle compulsare e tenere il filo della elaborazione del disegno di legge, è un grave impaccio che soprattutto si impone alla responsabilità del Governo, che vuol sostenere questa legge coscienziosamente, lealmente, per dovere di continuità del Governo e per convinzione di rendere un grande servizio alla economia nazionale ed al progresso del diritto con emendamenti opportuni che il Governo stesso, come ha detto anche ieri, ritiene necessari.

Pur non proponendo di sospendere i lavori, si corre il rischio di dover andare incontro ad inconvenienti qualora non si provveda al funzionamento della tipografia del Senato o di una tipografia qualunque che la supplisca regolarmente.

PRESIDENTE. Assicura il ministro di grazia e giustizia che la presidenza non ha mancato di fare i più insistenti uffici perchè fosse risolta la questione della tipografia, di cui tutti sentono le gravi conseguenze; ma le condizioni poste erano tali che, per la dignità del Senato, non si è creduto di poterle accettare (Approvazioni).

Sono in corso trattative tra questi e i proprietari delle tipografie e non sono lontane le speranze di un accordo. L'Ufficio di presidenza non ha creduto di poter prendere una risoluzione relativa alla questione; però ha fatto richiesta al presidente del Consiglio affinchè provvedesse che alcuni documenti urgenti, indispensabili, fossero stampati dalla tipografia governativa delle Mantellate; vedrà anche se l'istessa tipografia potrà stampare altre cose urgenti.

A provare poi che da parte della Presidenza non è venuta meno nessuna diligenza, annuncia che l'Ufficio di presidenza ha provveduto all'acquisto di una macchina rotativa che da domani potrà entrare in funzione qualora non fosse ancora raggiunto l'accordo fra i proprietari e gli operai delle tipografie.

Crede quindi che la discussione generale possa proseguire, perchè durante questa è da sperare che saranno superati gli inconvenienti indicati dall'on. ministro e che riguardano gli articoli del disegno di legge.

MORTARA, ministro di grazia e giustizia. Ringrazia il presidente del Senato delle sue dichiarazioni e si affretta a dichiarare che il Governo non ha mai dubitato della diligenza e sollecitudine dell'Ufficio di presidenza nel grave momento.

Conviene che non convenga deliberare una sospensiva e che si possa continuare la discussione generale nella fiducia che intanto si ottenga la regolarizzazione del lavoro tipografico.

BENEVENTANO. Accenna alle gravi questioni discusse nella seduta di ieri.

Domanda quale è il fine del disegno di legge. Rendere, per quanto è possibile, utili i corsi d'acqua, non già a danno, ma nell'interesse del popolo.

Il disegno di legge però non ha la fisonomia netta e chiara che ebbero sempre le leggi italiane.

Ricorda i periodi storici ed i mezzi impiegati per la utilizzazione delle acque e le relative legislazioni. Crede che nella discussione del disegno di legge debbano essere tenuti presenti quattro punti: Il primo se debbano definirsi con criteri obiettivi le acque di demanio pubblico. Il secondo se il possesso immemorabile debba ritenersi come uso, oppure come titolo. Il terzo se convenga continuare a fare concessioni perpetue, o escluderle.

Il quarto: se sia veramente utile in Roma una magistratura speciale per derimere le controversie tra privati fra loro e fra privati e lo Stato in materia di acque pubbliche, oppure mantenere la giurisdizione ordinaria.

E si occupa di questa questione, alla quale si riferisce la maggior parte degli emendamenti che intende presentare. Non discute la questione della costituzionalità o meno, bensì la portata della definizione dei corsi d'acqua può avere nella pratica.

Rileva che da un complesso di leggi che da tempo si vanno emanando apparisce evidente l'invadenza del potere burocratico, che s'impone a quello stesso del Governo.

Rileva gli inconvenienti derivanti dalla configurazione stessa dell'Italia per adire ad un tribunale risiedente in Roma. L'Ufficio centrale ha proposto un ripiego con istituzione di tribunali regionali; ma ciò non vale ad eliminare tali inconvenienti, che non esisterebbero se si potesse ricorrere alla magistratura ordinaria.

Occorre un'esatta determinazione dei corsi d'acqua pubblici e di quelli privati sulla base dei criteri obbiettivi. E ricorda che la nostra legislazione fin dai primordi rimise al Codice civile tale determinazione, e stabilì soltanto che i fiumi e i torrenti costituiscono il demanio delle acque pubbliche.

Onde, per difetto di una precisa norma regolatrice, molti capi degli uffici tecnici adottarono la massima che di demanio pubblico fossero i corsi aventi un bacino imbrifero superiore a quattro chilometri quadrati. Oggi che si parla di determinare i corsi di acqua, per i quali il Governo avrà diritto di dare o di negare concessioni, se si adopera la locuzione dell'art. 2 del disegno di legge, si andrà incontro, come dimostra, a svariati inconvenienti perchè essa è troppo lata. La determinazione dei corsi d'acqua deve esser fatta in base a due coefficienti: i bacini imbriferi e la quantità dell'acqua fluente.

Un'altra grave questione, accennata dal senatore Bensa e in parte anche dal ministro guardasigilli, è quella che si riferisce alle sorgenti che trovansi nelle proprietà private, e defluiscono poi a valle per formare il corso pubblico del fiume o torrente. Debbono esse ritenersi private, finchè non siano espropriate per ragione di pubblica utilità, o debbono ritenersi come il *caput fluminis*? Il fiume si compone di tre elementi: acqua, sponde ed alveo. Ora la sorgente che è fuori dell'alveo, fuori del fondo, non può dirsi che sia il *caput fluminis* nel senso romano. Lo stesso dicasi dei laghi.

(Continua).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì, 21 luglio 1919

Presidenza del vice presidente RAVA.

DE AMICIS, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

PRESIDENTE, comunica i ringraziamenti della famiglia del senatore Conti per le condoglianze inviatele dalla Camera.

Interrogazioni.

ROSSI, ministro delle colonie, risponde d'urgenza a due interrogazioni degli onorevoli Artom e Federzoni sull'agitazione sorta a Tripoli contro un decreto Reale del 17 maggio.

Il decreto Reale che ha provocato l'agitazione stabilisce i poteri del Governo civile per il tempo in cui verrà istituito. Tra questi poteri sono considerate anche le facoltà eccezionali: cioè lo stato d'assedio, il rimpatrio dei nativi ai luoghi d'origine, l'espulsione degli stranieri e quella dei cittadini italiani che più propriamente dovrebbe anch'essa chiamarsi rimpatrio.

Si tratta di istituti comuni a tutte le nazioni civili; e il decreto, per quanto riguarda i nativi, costituisce un progresso sulle norme prima vigenti.

Ad ogni modo, fin dai primi giorni, egli aveva promesso formalmente l'emanazione di un nuovo decreto Reale, il quale integrasse il primo limitandone il soverchio campo d'arbitrio.

Così l'agitazione, già prima in parte esagerata, sarebbe ora assolutamente ingiustificata e dannosa agli interessi della colonia e della madre patria. (Approvazioni).

Confida quindi che gli onorevoli interroganti con la loro autorità e gli italiani in Colonia col loro patriottismo, di cui non pochi hanno dato prova in altre ben più difficili occasioni, vorranno farla cessare. (Vive approvazioni).

ARTOM prende atto delle dichiarazioni dell'on. ministro.

Non dubita che emanerà prontamente il nuovo decreto che ha annunciato e che dovrà essere fondato sulle basi stabilite dall'art. 5 del nuovo statuto elargito alla Tripolitania, il quale stabilisce garanzia piena e completa di libertà individuale, limitata solo nei casi e con le forme consentite dalle leggi vigenti in Italia.

Mentre quindi per lo stato d'assedio si dovranno dare eccezionali poteri al governatore, per i tempi ordinari basterà estendere in Tripolitania le disposizioni della legge di pubblica sicurezza.

Il provvedimento riuscirà tanto più efficace a calmare la grave agitazione sorta in Tripolitania, quanto più giungerà prontamente.

Nè si tema di compromettere in qualche modo il prestigio del Governo. Non fu mai nell'intenzione del Governo di ledere i diritti elargiti con lo Statuto tripolino. D'altra parte il miglior prestigio di un Governo consiste nel fare atto di giustizia.

Per giudicare esattamente degli allarmi destati dal decreto, tra i cittadini italiani in Tripolitania e tra gli arabi, bisogna riportarsi al passato, in cui la mancanza di ogni garanzia tra i cittadini libici, avea condotto all'esodo delle principali famiglie.

La colonia, perduta durante la guerra dell'Italia, era moralmente perduta già molto prima.

Finalmente una chiara manifestazione di opinione pubblica mosse il Governo a considerare la necessità di un radicale cambiamento. E fu merito del ministro Colosimo l'aver elargito quello statuto che ha così efficacemente contribuito alla pacificazione degli animi in Tripolitania.

Tripoli pareva rinata a nuova vita, quando venne il nuovo decreto che ha dato luogo alle note agitazioni.

(Continua).

Il generale Diaz alla classe 1890

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ROMA, 7. — S. E. il capo di Stato maggiore dell'esercito ha rivolto il seguente saluto alla classe 1890:

« Soldati della classe 1890!

L'esercito che lasciate per tornare alle vostre case vi novera fra i suoi figli migliori e vi volge un saluto di affetto e di orgoglio.

Volontari nella guerra di Libia, dove cercaste, emulandoli, i segni della grandezza di Roma, foste fin dall'inizio strenui combattenti della nostra ultima guerra di liberazione.

Serbando fede ai destini della patria, concordi nel volere e nell'operare, sprezzando pericoli e sacrifici, avete con cuore invitto sostenuto aspre fatiche, tormentose soste, fierissime lotte.

Sulle nevi alpine, nelle petraie del Carso, fra le paludi del Piave, rifulsero in voi il valore, l'energia, la costanza invitta. La luce che dalla vittoria finale si irradia su tutta la patria, risplende viva sopra di voi.

Perduri sempre in voi quella virtù che avete esercitato ed affinato nella lunga guerra. Siate fra i migliori cittadini della nuova Italia che nella concordia e nel lavoro si apre la via di un radioso avvenire.

Generale *Diaz* ».

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re ha ricevuto ieri il colonnello Berliri, direttore generale dell'aereonautica, che gli presentò l'aviatore Stoppani, giunto in volo da Madrid su apparecchio « S. V. A. » e latore del messaggio di S. M. il Re di Spagna.

Il Sovrano espresse il suo augusto compiacimento al valoroso aviatore e s'interessò dello sviluppo della nostra aereonautica, esprimendone elogi.

Le pensioni di guerra. — S. E. il ministro Da Como ha inaugurato ieri i lavori delle Commissioni riunite per la riforma e l'unificazione delle leggi sulle pensioni di guerra. Nel discorso, con cui ha esposto i suoi intendimenti, ha dichiarato di avere assunto l'alto ufficio per suggestione sentimentale, al fine di continuare l'adempimento di un dovere, formando con ogni energia dell'intelletto e del cuore un piano di azioni e riordinamento: difficile via, che però seguirà a costo di ogni sacrificio.

Accennando ai provvedimenti già presi ed alle opportune semplificazioni, ha poi tracciato il programma ed il metodo di lavoro, perchè analisi e sintesi procedano con unità di criteri e con una visione completa dei problemi da risolvere, non disgiungendo il desiderio di liberalità dalla giusta valutazione degli oneri finanziari.

Rilevando la necessità improrogabile di redigere il testo unico, aggiunse che il complesso lavoro varrà a riconfermare ancora una volta come le più scarse fortune non abbiano impedito all'Italia di primeggiare nel mondo con l'umana missione di giustizia riparatrice.

Il presidente gr. uff. Pistoni ha ringraziato il ministro per il suo intervento, per la sua opera e per l'indirizzo tracciato ai lavori; e questi sono stati subito intrapresi dalla Commissione.

Onoranze all'ammiraglio Thaon de Revel. — Ieri sera, a Venezia, nella storica sala dei Pregadi, in palazzo Ducale, alla presenza di tutte le autorità civili e militari, di numerose associazioni patriottiche con rispettive bandiere e di una folla di invitati, venne consegnato all'ammiraglio Thaon de Revel un bastone di comando.

Parlarono il senatore conte Grimani, presentando il dono, e l'ammiraglio Thaon de Revel per ringraziare la cittadinanza veneziana.

L'on. Salandra invia all'*Agenzia Stefani*:

« Leggo in viaggio, riportato da parecchi giornali, il sunto della mia deposizione dinanzi alla Commissione d'inchiesta su Caporetto. Vi prego di dichiarare che esso non risponde minimamente al vero ».

TELEGRAMMI " STEFANI „

SAINT GERMAIN, 6. — Le controproposte austriache per la pace insistono specialmente sulla impossibilità materiale da parte dell'Austria di accettare le condizioni finanziarie dell'Intesa.

Gli austriaci propongono di affidare all'Intesa stessa l'amministrazione finanziaria del loro paese affinchè essa possa rendersi conto che è impossibile che sette milioni di individui possano pagare il debito di un Impero che comprendeva cinquantadue milioni di abitanti.

ZURIGO, 7. — Si ha da Vienna: È stato arrestato a Sommerein il macellaio Lindner, accusato di aver ucciso il deputato Oassel ed il maggiore Joreiss e di aver ferito gravemente il ministro Auer alla Dieta bavarese, durante la proclamazione della Repubblica dei Consigli.

L'arresto è avvenuto mentre Lindner passava la frontiera, proveniente dall'Ungheria, ove aveva servito nell'esercito rosso.

Egli ha confessato di aver tirato contro Auer, che considerava come un reazionario.

Al momento del suo arresto Lindner ha tentato di suicidarsi ferendosi leggermente.

LISBONA, 7. — Antonio Almeida è stato eletto presidente della Repubblica, al terzo scrutinio, con 123 voti su 167 votanti.

Il presidente Almeida entrerà in carica il 5 ottobre p. v.

ZURIGO, 7. — Si ha da Budapest: La città è occupata non soltanto da truppe romene, ma anche da truppe francesi, giunte martedì, e da truppe inglesi ed americane, giunte mercoledì.

Anche un distaccamento ceko-slovacco è entrato in Budapest.

Le domande romene sono state comunicate dal generale inglese Gordon, ma il Governo ungherese ha rilevato che non era in grado di adempiere a tali condizioni.

Tutto il traffico delle ferrovie è sospeso.

LONDRA, 7 (Ufficiale). — In seguito a due incursioni effettuate il 4 corrente dai serbi, dai russi, dai careliani e dagli inglesi, nella regione del Kyapesulga sono state conquistate alcune posizioni e sono state inflitte perdite al nemico.

Il piroscafo incagliato del quale si è parlato nel comunicato di ieri è stato disincagliato.

I cacciatorpediniere britannici *Valorous* e *Vancouver* hanno affondato nel Baltico il sottomarino nemico *Erch*.

PARIGI, 7. — Si ha da Budapest:

Ieri alle 6.30, mentre il Governo ungherese provvisorio sedeva nel palazzo nazionale, la gendarmeria ungherese circondò il palazzo stesso ed arrestò i membri del Governo.

L'arciduca Giuseppe assunse il potere col titolo di governatore dello Stato ed annunciò la sua intenzione di costituire un Governo di coalizione.

Il nuovo Gabinetto è presieduto da Frederic e comprende due generali, cioè Schnetzers, che ha assunto il portafoglio della guerra, e Tanozos, che ha assunto quello degli affari esteri.

Un professore dell'Università è stato nominato ministro per le nazionalità ed un medico ministro per l'igiene.

PARIGI, 7. — Secondo l'*Echo de Paris*, l'Italia e la Grecia si sarebbero completamente accordate, in questi ultimi giorni, sulle questioni dell'Epiro, della Tracia e dell'Asia Minore.

Secondo il giornale, l'Italia prometterebbe di sostenere le rivendicazioni greche nell'Epiro, nella Tracia e nel Dodecanneso; in compenso la Grecia ammetterebbe le domande dell'Italia in Asia Minore.

PARIGI, 7. — L'on. Rossi, ministro delle colonie, è ripartito questa sera per l'Italia dopo avere avuto varie conferenze con l'onorevole Tittoni, durante le quali egli diede vari schiarimenti di carattere tecnico circa le questioni coloniali.

Egli ebbe pure modo di incontrarsi con il ministro francese Simon.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.